



**Istituto Comprensivo Brolo**  
*Scuola dell'infanzia – Primaria e Secondaria di I° grado*  
*Brolo – Sant'Angelo di Brolo e Ficarra*

Circ. n. 21

**Al personale Docente**  
**Alle Famiglie**  
**Alla DSGA**  
**Al Personale ATA**  
**Al sito web dell'Istituto**  
**Agli Atti**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-BROLO Prot. 0010161 del 27/09/2022 IV (Uscita)
---

**Oggetto: D. Lgs.105/2022**

Si informano le S.S.V.V. in intestazione che, ad attuazione **direttiva europea 2019/1158**, è stato emanato il D.L.105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro. Il decreto in oggetto ha apportato, tra l'altro delle novità nella fruizione dei permessi ai sensi della L.104/92 e dei congedi parentali da parte del personale delle pubbliche amministrazioni.

Si riporta qui di seguito una sintesi delle novità introdotte e si invita tutto il personale ad una puntuale lettura del D.L. in oggetto, entrato in vigore dal 13/08/2022 ed allegato alla presente

**PERMESSI AI SENSI DELLA L.104/92**

**La figura del «referente unico» per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili è stata abolita.** I tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere **alternati** nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile. Pertanto diventa possibile per due soggetti assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi; i giorni fruiti da entrambi i soggetti non possono comunque superare il limite mensile di tre come già normativamente previsto. E' possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa comunicando alla segreteria con apposita autocertificazione il nominativo di altri soggetti che fruiranno dei permessi e dichiarando mensilmente i giorni fruiti.

Novità vengono introdotte anche in merito al **congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del d. lgs n. 151/2001 che potrà essere fruito anche dal convivente di fatto, come già previsto per i permessi mensili.** Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata **successivamente** alla richiesta del congedo. Resta fermo che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, l'interessato dovrà produrre un'autocertificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità **entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.**

**CONGEDI PARENTALI**

Tra le misure di interesse generale, il decreto introduce il Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Il padre avrà diritto ad un congedo di 10 giorni lavorativi che possono essere fruiti **da 2 mesi prima del parto ai 5 mesi dopo** il parto, utilizzabili anche in caso di morte perinatale del bambino. Questo nuovo congedo, che spetta anche ai lavoratori pubblici, è aggiuntivo al congedo di paternità alternativo, che spetta solo nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Il decreto interviene anche sui congedi parentali estendendo il diritto **fino ai 12 anni del figlio** (prima erano 6). Fino al dodicesimo anno di vita del figlio, **a ciascun genitore** lavoratore spetta per

1



**Istituto Comprensivo Brolo**  
*Scuola dell'infanzia – Primaria e Secondaria di I° grado*  
*Brolo – Sant'Angelo di Brolo e Ficarra*

**tre mesi** un'indennità pari al **30% della retribuzione**. Inoltre i genitori possono fruire, **alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi** coperti dall'indennità con il 30% di retribuzione.

Quindi **in totale si arriva a 9 mesi totali** di congedo **coperto dall'indennità INPS del 30%** (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore). **Entrambi** i genitori possono fruire complessivamente **massimo di 10 mesi** di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Nel caso vi sia **un solo genitore**, questi può fruire del **congedo per un massimo di 11 mesi**, con una **indennità del 30% della retribuzione** per un periodo massimo di 9 mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Nulla cambia per i **congedi parentali in caso di figli con disabilità**: per loro, come già previsto dall'Art. 33 del D.lgs n. 151/2001, c'è la possibilità di **estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età** del bambino. È prevista una indennità del 30% per tutto il periodo di congedo.

**In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale** di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i genitori possono usufruire di **due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno** di vita del bambino.

In allegato D.Lgs. 105/2022

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa MARIA RICCIARDELLO  
*Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993*